



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

ANTONIO VALITUTTI	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere-Rel.
DANIELA VALENTINO	Consigliere

Oggetto

Assegno di
mantenimento dei
figli

Ud. 12/12/2023
CC
Cron.
R.G.N.
23412/2022

ORDINANZA

sul ricorso 23412/2022 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliata in Roma, [redacted]
[redacted] presso l'avv. [redacted] rappresentata e difesa
dall'avv. [redacted] per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

[redacted] elett.te domic. in Roma, [redacted]
[redacted] presso l'avv. [redacted] rappres. e difeso dall'avv.
[redacted] per procura speciale in atti;

-controricorrente-

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;

-intimata-

-nonché-



[redacted] elett.te domic. in Roma, [redacted]
[redacted] presso l'avv. [redacted] rappres. e difeso dall'avv.
[redacted] per procura speciale in atti;

-ricorrente incidentale-

-contro-

[redacted] elettivamente domiciliata in Roma, [redacted]
[redacted] presso l'avv. [redacted] rappresentata e difesa
dall'avv. [redacted] per procura speciale in atti;

-controricorrente all'incidentale-

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, n. 492/22,
pubblicata in data 10.03.2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12.12.2023 dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo.

RILEVATO CHE

Con sentenza definitiva del 18.3.21 il Tribunale di Firenze (dopo aver emesso sentenza non definitiva sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra [redacted], preso atto del raggiungimento della maggiore età del figlio [redacted] e dell'età di 17 anni dell'altro figlio, disponeva l'affidamento congiunto del minore, con collocamento prevalente presso la madre (affidando agli accordi tra le parti la determinazione dei periodi in cui il padre poteva tenere il minore con sé), e ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensile, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Inoltre, il Tribunale poneva a carico della moglie un assegno divorzile a favore dell'ex marito di euro 4.500,00 mensili, considerando che



quest'ultimo aveva abbandonato la propria attività lavorativa per dedicarsi alla gestione del patrimonio immobiliare dell'ex moglie. Quest'ultima proponeva appello che, con sentenza del 10.3.22, la Corte territoriale accoglieva parzialmente, riducendo l'assegno a favore dell'ex marito a euro 3.000,00 al mese, confermando per il resto la sentenza impugnata, osservando che: l'autonomia economica dell'ex marito era stata compromessa dalla cessazione del vincolo matrimoniale, in ragione delle scelte endofamiliari condivise dai coniugi, che hanno visto l'attività professionale dell'appellato spostarsi dalla █████ s.p.a. (ove era impiegato, percependo uno stipendio mensile di euro 3.000,00), allo svolgimento, per oltre un decennio, di un'attività professionale consistente in via esclusiva nella cura del patrimonio immobiliare di proprietà dei suoceri e della ex moglie; che tali scelte endofamiliari avevano contribuito anche alla sua qualificazione e realizzazione professionale in un ruolo manageriale apicale, quale amministratore unico della █████ s.r.l., percependo compensi complessivamente migliorativi dello stipendio percepito in precedenza; l'ex marito, quale geologo, svolgeva anche la carica di assessore all'ambiente del Comune di █████ manifestando un'autonoma capacità di lavoro e di guadagno, anche se grandemente limitata rispetto a quella svolta in costanza di matrimonio; l'ex moglie, pur titolare di ingente patrimonio immobiliare con elevate rendite, era però gravata da un cospicuo indebitamento di oltre 2.500.000 euro, a fronte di attività produttive prevalentemente immobiliari e tali da richiedere costi che ne erodevano le disponibilità liquide; tenuto conto dei vari elementi di valutazione, l'assegno divorzile a favore dell'ex marito era da determinare in euro 3.000,00 mensile quale importo idoneo a soddisfare la funzione compensativa-perequativa dell'assegno stesso; era infondato il motivo d'appello relativo al rigetto della domanda di



condanna dell'ex marito al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, in quanto tale figlio aveva interrotto gli studi da oltre quattro anni, e la madre gli aveva prima allestito un negozio di abbigliamento in [REDACTED] e poi investendo in un'impresa nautica in cui occupare il figlio, che successivamente si era dedicato alla gestione del patrimonio familiare; era da confermare al riguardo quanto deciso dal giudice di merito in ordine ad una raggiunta autonomia economica da parte del figlio maggiore tale da giustificare la revoca dell'assegno a carico del padre; era inammissibile la domanda di restituzione di quanto corrisposto dall'ex moglie all'ex marito per far fronte al pagamento del canone di locazione, in quanto questione estranea al giudizio.

[REDACTED] ricorre in cassazione con due motivi. [REDACTED] [REDACTED] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 5, c.6, l. n. 898/70, per aver la Corte d'appello ritenuto il diritto dell'ex marito all'assegno divorzile, pur non essendone stata provata la funzione compensativa, cioè che lo stesso ex marito abbia contribuito alla formazione o all'incremento del patrimonio personale dell'ex moglie, pur percependo corrispettivi dall'attività di gestione del patrimonio di quest'ultima e dei suoi familiari, e senza sacrificare le sue aspettative lavorative e reddituali.

La ricorrente lamenta in particolare che: la Corte d'appello abbia violato il predetto art. 5, riconoscendo un assegno corrispondente al compenso dell'ex marito (quale amministratore delegato della [REDACTED] s.r.l.) ed equivalente al contributo stabilito a carico della ex moglie per il suo mantenimento in sede di separazione, atteso che l'ex marito avrebbe



di fatto solo conservato il patrimonio pervenuto in eredità alla [REDACTED], percependo regolare remunerazione per essa, dimostrando peraltro di essere in grado di trovare altra occupazione adeguata; la funzione compensativa dell'assegno era stata ravvisata nell'impossibilità per l'ex marito di continuare a percepire gli emolumenti di cui prima poteva disporre, ed ancorandone l'importo al compenso che costituiva il corrispettivo dell'attività prestata in costanza di matrimonio; la Corte territoriale aveva di fatto parametrato l'assegno all'ormai superato criterio del tenore di vita della famiglia. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 111 cost., c.6, 5, c.6, l. n. 898/70, 132, c.4, c.p.c., per aver la Corte d'appello adottato una motivazione contraddittoria nella quale, dopo aver dato atto della mancanza delle condizioni per il riconoscimento dell'assegno divorzile, l'abbia poi riconosciuto, seppure con la riduzione a euro 3.000,00 al mese.

L'unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., per aver la Corte territoriale posto alla base della decisione prove non acquisite al giudizio (la retribuzione quale amministratore della [REDACTED] s.r.l. d'importo doppio a quella che percepiva come dipendente della [REDACTED] s.p.a., mentre la somma mensile di euro 2.400,00 versata al controricorrente dalla suocera era destinata alle spese di famiglia; l'aver estinto il mutuo da lui contratto per l'acquisto della sua quota della casa di [REDACTED] con le retribuzioni per la carica di amministratore), e contrastate da prove testimoniali e documentali.

[REDACTED] deposita controricorso al ricorso incidentale.

[REDACTED] ha depositato il 22.12.2022 un'istanza di rimessione in termini deducendo: che per lo sciopero dei mezzi di trasporto il plico contenente il controricorso e i documenti allegati, spedito l'1.12.2022, era pervenuto a [REDACTED] il 5.12.2022 alle 13; che nel pomeriggio del



5.12.2022 il difensore aveva provveduto telematicamente al deposito ed all'iscrizione a ruolo del controricorso e del ricorso incidentale; che all'atto di tale deposito telematico, dopo aver ricevuto dal sistema le ricevute di avvenuta accettazione e consegna, era stata generata, in luogo della terza ricevuta di verifica, un messaggio di "notifica eccezione" e che, pertanto, stante l'incertezza sull'acquisizione o meno del deposito, il giorno successivo era avvenuta l'iscrizione a ruolo anche in via cartacea; successivamente era emerso che il deposito telematico era stato rifiutato dal sistema per problemi relativi alla nomenclatura del sistema informatico e che, pertanto, tale iscrizione a ruolo non poteva ritenersi non tempestiva.

Il ricorso principale è fondato.

All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla



conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass., S.U. 18287/2018).

Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, *ex post* divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa.

Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 24250/2021; Cass. 23583/2022; Cass. 9144/2923).

Nel caso concreto, la Corte d'appello ha valutato comparativamente i redditi delle due parti, pervenendo alla conclusione che la [REDACTED] sebbene titolare di un ingente patrimonio immobiliare (oltre 80 immobili), che le assicuravano un reddito netto elevato, ha comunque debiti fiscali per euro 755.969,73, ed è gravata da un mutuo – per fare fronte ai debiti maturati – di euro 2.500.000,00, con conseguente rata mensile di ben 22,724,00 euro.



La Corte ha altresì accertato che la [REDACTED] non aveva mai lavorato, essendosi dedicata sempre ai figli, e che non risultava comprovato che l'aver [REDACTED] lasciato il precedente lavoro presso la [REDACTED] s.p.a. si fosse tradotto per il medesimo in una perdita, atteso che l'incarico di amministratore unico della [REDACTED] s.r.l. (società che gestiva il patrimonio della moglie) ha comportato per il medesimo l'acquisizione, per tutti gli anni del matrimonio, di un stipendio doppio di quello precedentemente percepito, contribuendo a qualificarlo professionalmente; né risulta che il medesimo abbia rinunciato a diverse occasioni di lavoro.

La Corte d'appello ha accertato, poi, che l'attività del marito non aveva determinato un incremento del patrimonio familiare e di quello della moglie, essendosi trattato di un'attività meramente conservativa, e che l'[REDACTED] geologo, era stato sempre collocato sul mercato, svolgendo attività di rilievo, sicché non risultava dimostrato che il medesimo «non possa trovare un'occupazione confacente alle proprie attitudini».

Il giudice di secondo cure ha, altresì, accertato che il controricorrente è proprietario della maggiore porzione di una villa (adibita ad abitazione familiare), per il cui acquisto aveva stipulato un mutuo estinto nel 2013, anche se di difficile vendita, per la presenza di una vicina discarica, ma comunque di valore, e che il medesimo è assessore comunale e svolge attività di consulente per il Tribunale.

Pertanto, può dirsi che la decisione della Corte territoriale di confermare, ad onta di tutti i rilievi che precedono, solo riducendolo da euro 4.500,00 ad euro 3.000,00, l'assegno divorzile a favore dell'[REDACTED] sia fondata su di una motivazione del tutto contraddittoria e contraria ai principi suesposti, fondati sul disposto dell'art. 5 l. 898/1970, non avendo il giudice d'appello evidenziato rinunce pregiudizievoli ad attività più lucrative da parte dell'ex marito,



né una sua situazione economica totalmente deficitaria, né una sua comprovata inidoneità al lavoro, e neppure un contributo significativo all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'altro coniuge.

L'accoglimento del ricorso principale, comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, volto a far valere questioni relative alla determinazione dell'assegno, sulla cui spettanza il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi, facendo applicazione dei principi suesposti.

In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze, anche in ordine alle spese del presente grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze- in diversa composizione- anche in ordine alle spese del grado di legittimità.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

Il Presidente

